

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3689</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LO BELLO, LATTANZIO, ASCARI RACCAGNI, DI GIESI,  
DI VAGNO, PENNACCHINI, TANTALO, IOZZELLI**

*Presentata il 14 aprile 1975*

### Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il CIPE ha approvato nella seduta del 3 febbraio 1975 un progetto speciale per la realizzazione e l'ampliamento di impianti e attrezzature per l'esercizio di attività sportive nelle regioni meridionali. Ciò ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

L'esecuzione del progetto è affidata alla Cassa per il mezzogiorno che dovrà provvedere al finanziamento a suo totale carico.

La normativa vigente (legge 15 aprile 1971, n. 205, articolo unico e legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 13) autorizza l'intervento della Cassa per il mezzogiorno per il finanziamento di opere civili, tra le quali i campi sportivi; tale intervento è limitato alle zone particolarmente depresse e ai comuni montani delle regioni meridionali.

Il progetto speciale persegue la finalità di realizzare una rete di impianti in tutto il territorio del Mezzogiorno e quindi in zone e comuni anche se diversi da quelli sopra indicati.

Si rende, perciò, necessario estendere la portata delle norme, perché la Cassa possa finanziare gli impianti in questione a prescindere dalla loro localizzazione.

La nota carenza di strutture sportive nel nostro paese assume dimensioni veramente preoccupanti nelle regioni meridionali dove i pochi impianti esistenti, gran parte dei quali presentano precarie condizioni di manutenzione, costituiscono appena le decima parte del fabbisogno.

Tutto ciò determina gravi ripercussioni negative di ordine sociale, atteso l'insostituibile valore educativo e formativo dello sport, come strumento di sviluppo fisico e psichico dei giovani, oltre che come momento di ricreazione e di occupazione del tempo libero. Emerge, pertanto, l'esigenza di un preciso impegno da parte dei pubblici poteri, in quanto gli impianti sportivi rappresentano un servizio pubblico sociale a disposizione di tutti i cittadini.

Appare perciò quanto mai opportuna l'azione di sostegno tecnico e finanziario che la Cassa per il mezzogiorno potrà svolgere per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, finanziando la costruzione, da parte degli enti locali e di loro eventuali consorzi, degli impianti e delle attrezzature sportive nelle regioni meridionali. A tal fine è stato predisposto l'articolo unico della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per **la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attività sportive, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.**